

Equitalia risponde ai quesiti posti dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma

# Rottamazione senza giudizio

## Esclusa la sanatoria se il contenzioso non è concluso

DI CLAUDIA MARINOZZI

**R**ottamazione esclusa per il contribuente vittorioso nel giudizio di merito instaurato avverso una cartella di pagamento il cui contenzioso non si sia ancora concluso. Questo quanto chiarito da Equitalia nell'ultima tranche di risposte fornite ai quesiti posti dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma. I ruoli provvisoriamente sgravati dall'Agenzia delle entrate in pendenza di giudizio non sono rottamabili in quanto «il presupposto per aderire alla definizione è la presenza di carichi affidati all'Agente della riscossione e ancora esistenti

alla cartella. L'Agenzia delle entrate, a seguito delle sentenze, ha disposto lo sgravio totale del ruolo presentando però ricorso per Cassazione. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte di cassazione, accogliendo il gravame dell'Ufficio, ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale. In attesa della decisione dei giudici regionali, però, l'Amministrazione finanziaria non ha ripristinato il ruolo ed il contribuente si è trovato nella posizione di valutare l'opportunità di accedere alla rottamazione delle cartelle, atteso che il contenzioso, al momento lo vede soccombente. Per tale ragione è stato chiesto ad



come tali». Nel quesito posto a Equitalia, in particolare, è descritto il caso di un contribuente che ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2008 ed è risultato vittorioso sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, con pronuncia da parte delle commissioni per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo relativa

Equitalia se nel caso specifico fosse possibile accedere alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del dl 193/2016. La risposta negativa dell'Agente della riscossione è basata sul fatto che nel caso rappresentato manca il presupposto per poter aderire alla rottamazione delle cartelle atteso che il carico oggetto di contenzioso è stato

POCHISSIMI GIORNI DALLA SCADENZA E POCHISSIME CERTEZZE

## La Sibilla Riscossione

Pochissime certezze in tema di rottamazione dalle risposte fornite da Equitalia ai quesiti posti dall'ordine dei dottori commercialisti. A pochi giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata l'Agente della riscossione continua a fornire risposte sibilline ai quesiti posti dai contribuenti che ormai hanno poco tempo per valutare nei singoli casi i benefici scaturenti dall'eventuale definizione dei debiti. Un esempio sono le risposte ai quesiti in tema di pignoramento presso terzi, legittime le domande dei contribuenti che hanno in essere un pignoramento presso terzi e vogliono sapere gli effetti che avverso tale provvedimento potrebbe produrre l'istanza di rottamazione. Alla domanda se a seguito della presentazione dell'istanza Equitalia dispone solo la sospensione del pignoramento presso terzi

o se emette un provvedimento che solleva il custode dagli obblighi di continuare a trattene le somme dovute al debitore, l'Agente della Riscossione, risponde che in caso di azione esecutive non in fase avanzata comunica al terzo la «non prosecuzione» delle azioni esecutive già avviate. Ciò non risponde alla richiesta del contribuente che vorrebbe solo sapere se per rientrare nella disponibilità dei suoi soldi bloccati ad esempio dalla banca in caso di pignoramento presso quest'ultima basterà presentare l'istanza o attendere di pagare tutto quanto dovuto per la definizione. Si auspica che nelle prossime risposte che saranno fornite Equitalia, sia in tema di azioni esecutive sia su altri temi più scivolosi, prenda una posizione chiara e trasparente e di semplice comprensione per i contribuenti.

Matteo Monaldi

annullato, seppur provvisoriamente, dall'ente creditore. Nelle risposte fornite, Equitalia, tra l'altro, ha chiarito che non è rottamabile l'accertamento esecutivo oggetto di contenzioso in quanto la rottamazione riguarda esclusivamente i carichi ad essa affidati dagli enti creditori. Pertanto in caso di iscrizione provvisoria in pendenza del giudizio avverso un avviso di accertamento esecutivo in relazione al quale l'Agenzia delle entrate ha affidato all'Agente della riscossione il carico del terzo delle maggiori imposte e interessi accertati, la rottamazione potrà riguardare solamente l'importo parziale dell'accertamento ad essa af-

fidato per la riscossione e non anche l'intero accertamento. L'Agente della riscossione, anche in tali risposte, ha ribadito che non rientrano nell'ambito della definizione agevolata gli accertamenti esecutivi i cui relativi importi non le sono stati affidati in carico entro il 31 dicembre 2016. Per tale ragione pertanto Equitalia esclude la «rottamabilità» di un accertamento esecutivo notificato il 28 novembre 2016, atteso che il relativo carico non le sarà consegnato dall'Agenzia delle Entrate prima di novanta giorni dalla data di notifica come previsto dall'art. 29 del dl 78/2010 (in casi ordinari). In caso di richiesta di rottama-

zione di carichi già rateizzati, la mancata conclusione della procedura di definizione non preclude al contribuente la possibilità di continuare a pagare in modo rateale quanto dovuto. Equitalia infatti ha chiarito che qualora il contribuente presenti l'istanza di definizione per carichi rateizzati e poi decida di non versare l'importo agevolato, potrà comunque riprendere ad effettuare «i versamenti rateizzati».



Le domande e le risposte sul sito [www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/) documenti

## Società offshore asso pigliatutto di immobili nel Regno Unito

Le proprietà immobiliari del Regno Unito piacciono alle società offshore localizzate nei paradisi fiscali. Questo quanto emerge dal report «Faulty Towers. Understanding the impact of overseas corruption on the London property market» pubblicato ieri da Transparency International Uk (Movimento internazionale con un focus sul Regno Unito).

Le società offshore decidono di acquistare un immobile inglese per motivi prettamente fiscali; per cercare di pagare, dunque, una bassa o nulla imposta di successione (anche se attualmente i vantaggi derivanti da una tale operazione sono inferiori rispetto al passato). Ma non finisce qua perché, nell'acquisizione dell'immobile, le società localizzate nei paradisi fiscali occultano anche chi si cela dietro la compravendita.

Secondo il report sono 44.022 le proprietà immobiliari localizzate a Londra detenute da società estere che hanno sede nei principali centri offshore, di cui più di 1/3 degli immobili sono registrati a nome di aziende che hanno la sede giuridica nelle Isole Vergini. La compravendita delle case offshore è un mercato molto florido, tanto che dal 2008 sono 29.444 le società offshore che hanno investito più di 100 miliardi di euro in immobili localizzati a Londra (questi rappresentano quasi il 91% delle proprietà acquistate). Per cercare di porre un freno al fenomeno di compravendita il governo inglese, a marzo 2014, ha deciso di introdurre una tassa sulle case di proprietà delle aziende pensando così di scoraggiare il mercato. Mossa che però non ha sortito gli effetti sperati, visto che tra il dicembre 2014 e l'ottobre 2015 il numero di proprietà inglesi acquistate da società con sede nei centri offshore è aumentato del 9%.

Giorgia Pacione Di Bello

© Riproduzione riservata

## Il fisco americano ammalia i contribuenti con i rimborsi

L'Agenzia delle entrate americana (Internal revenue service, Irs) chiama alla raccolta tutti i suoi contribuenti annunciando che ha più di un miliardo di dollari di rimborsi non erogati per l'anno d'imposta 2013. Il 1° marzo 2017 l'Irs ha infatti pubblicato sul suo sito istituzionale ([www.irs.gov](http://www.irs.gov)) un comunicato dove si legge che l'Agenzia delle entrate detiene più di un miliardo di dollari di rimborsi non richiesti da tutti quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2013.



Per riavere i rimborsi dovuti, i singoli soggetti dovranno solo decidere di presentare i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi 2013 entro e non oltre il 18 aprile 2017. Superata quella data, l'Irs fa sapere che i rimborsi dovuti non riscossi, entreranno direttamente nelle casse dello stato.

Il fisco americano, volendo venire incontro ai contribuenti, ha precisato che non effettuerà sanzioni per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 (anche se in evidente ritardo). Da tenere conto che i ricavi medi per cittadino americano oscillano dai 650 dollari ai 911 dollari a testa

(somma che varia in base allo stato di appartenenza e al numero di abitanti). Un risarcimento ghiotto, dunque.

Dietro questo ramoscello d'ulivo offerto dall'Irs ai cittadini Usa, si cela però un secondo fine molto meno positivo per i contribuenti americani. Nel caso in cui un soggetto dovesse, infatti, decidere di presentare la dichiarazione dei redditi 2013, l'Agenzia delle entrate effettuerà controlli fiscali non solo sull'anno 2013 ma anche sul 2014 e il 2015. È il caso, dunque, di dire: uomo avvisato mezzo salvato.

Giorgia Pacione Di Bello

© Riproduzione riservata